



COMUNE DI BUCCINASCO

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

ORDINANZA N 6 DEL 13/06/2024

OGGETTO: LIMITAZIONI AL CONSUMO E SOMMINISTRAZIONE DI BEVANDE ALCOLICHE E DEGLI ORARI DI VENDITA DEGLI ESERCIZI DEL SETTORE ALIMENTARE O MISTO, NONCHE' ALL'IMPIEGO DI CONTENITORI IN VETRO E METALLO, IN OCCASIONE DELL'EVENTO "NO LIMIT JAM" PREVISTO PER IL GIORNO 16 GIUGNO 2024.

IL SINDACO

RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 101 del 02/05/2024 avente ad oggetto "Organizzazione evento di promozione progetto 'Giovani Neet: Occupiamoci!'"

PRESO ATTO che a partire dalle ore 14:00 di domenica 16 giugno 2024 e sino alle ore 24:00 della stessa giornata, presso l'area del "Centro Sportivo Scirea", si terrà l'evento denominato "No Limit Jam", organizzato dall'assessorato alle Politiche giovanili del Comune di Buccinasco, che prevede, tra l'altro, attività di *live painting*, esibizioni di musica *rap* e *trap* e somministrazione di alimenti e bevande;

CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 50, comma 7-bis, del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al Sindaco è conferito il potere di adottare provvedimenti al fine di assicurare la tranquillità e il riposo dei residenti in determinate aree della città, anche in relazione allo svolgimento di specifici eventi, prevenendo così anche l'insorgere di fenomeni criminosi e/o di violenza legati all'abuso di alcool;

CONSIDERATO che nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, è compito dell'Amministrazione Comunale assicurare una serena e civile convivenza, al fine di tutelare la qualità della vita e la salute dei cittadini, rimuovendo nel contempo le cause che impediscono la fruizione degli spazi pubblici;

RICHIAMATE le disposizioni in materia di decoro e sicurezza urbana, in particolare i divieti di manifestare lo stato di ubriachezza in luogo pubblico o aperto al pubblico, di causare turbamento all'ordinata convivenza civile, di recare disturbo o essere motivo d'indecenza e di abbandonare rifiuti sul suolo pubblico, in particolare quelli che per le proprie caratteristiche potrebbero causare pregiudizio dell'incolumità pubblica;

VALUTATO che per la tipologia di evento e per il numero e la composizione di partecipanti che si prevede intervengano alla manifestazione appare necessario adottare provvedimenti atti a limitare i fattori di rischio connessi all'abuso di alcolici e all'impiego di contenitori in materiali che potrebbero rivelarsi pericolosi per l'incolumità delle persone nel caso di disordini;

VALUTATO, altresì, di dover estendere l'applicazione dei provvedimenti in questione all'area ricadente nel perimetro individuato da Via Lomellina, Via Greppi, Via Costituzione – integralmente comprese – e i confini con i comuni di Assago e Milano;

RITENUTO necessario per le motivazioni illustrate, fermo restando il divieto di vendita e somministrazione di bevande alcoliche ai minori di anni sedici come stabilito dall'articolo 689 c.p. e ai minori di anni diciotto previsto dall'articolo 14-ter della Legge 125/2001, assicurare la tutela del decoro urbano, dell'igiene pubblica, della quiete pubblica, della vivibilità e della fruizione degli spazi cittadini attraverso le seguenti misure:

- dalle ore 12:00 del 16/06/2024 alle ore 06:00 del giorno seguente, nei i pubblici esercizi, nelle attività artigianali di produzione e vendita di prodotti di gastronomia pronti per il consumo immediato e di erogazione di alimenti e bevande attraverso distributori automatici ubicati all'interno dell'area sopra specificata, il divieto di somministrazione, anche da asporto, di bevande in contenitori di vetro e/o metallo (lattine);
- dalle ore 12:00 del 16/06/2024 alle ore 06:00 del giorno seguente, il divieto di consumare di bevande alcoliche di qualunque gradazione al di fuori delle aree destinate alla somministrazione degli esercizi pubblici, strutture e attività ricettive autorizzate alla somministrazione ubicate all'interno dell'area sopra specificata;
- per tutta la durata della manifestazione, nella'area interessata dalla stessa, è vietata la somministrazione e la vendita di bevande alcoliche al di fuori dei punti di ristoro autorizzati nell'ambito della manifestazione, la somministrazione di bevande alcoliche di gradazione superiore ai 21% di alcol in volume (bevande superalcoliche) e l'introduzione di bevande alcoliche in qualsiasi contenitore, nonché qualsiasi altra bevanda in contenitori di vetro e/o metallo (lattine) o di altri materiali se non monouso;

PRESO ATTO che:

- il divieto di vendita di bevande alcoliche ha il fine di evitare episodi di assunzione non controllata di alcool da parte di persone che acquistano tali bevande negli esercizi ove sono disponibili per la vendita non assistita, per poi radunarsi su aree pubbliche e consumarle spesso sino all'alterazione psicofisica conseguente all'abuso e, comunque, causando pregiudizio per il decoro e la sicurezza e urbana;
- il divieto di impiego di contenitori in vetro e/o metallo è finalizzato alla prevenzione di episodi in cui tali materiali potrebbero rivelarsi pericolosi per l'incolumità delle persone nel caso di disordini o in caso di incidenti;

RICHIAMATO il vigente Regolamento di Polizia Urbana, come da ultimo modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 10/02/2022 e, in particolare, l'articolo 16, comma 1, lettera a);

VISTI:

- l'articolo 50 commi 7-bis e 7-bis.1 del Decreto legislativo 267/2000;
- la Legge 30 marzo 2021, n. 125 recante "*Legge quadro in materia di alcol e problemi alcol correlati*";
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241;
- la Legge 24 novembre 1981, n. 689;
- l'articolo 688 del Codice Penale;
- gli articoli 103 e 108 della Legge Regionale n. 2 febbraio 2010, n. 6;
- il vigente Regolamento di Polizia Urbana;

ORDINA

Per il giorno 16 giugno 2024, nell'area ricadente nel perimetro individuato da Via Lomellina, Via Greppi, Via Costituzione – integralmente comprese – e i confini con i comuni di Assago e Milano:

1. dalle ore 12:00 alle ore 06:00 del giorno successivo:
 - a) è vietata la somministrazione e la vendita per asporto in forma fissa e ambulante di bevande alcoliche di qualunque gradazione e di ogni altra bevanda, in contenitori di vetro e/o metallo (lattine) in tutti i pubblici esercizi, le attività artigianali di produzione e vendita di prodotti di gastronomia pronti per il consumo immediato e di erogazione di

- alimenti e bevande attraverso distributori automatici ubicati all'interno dell'area sopra specificata;
- b) è vietato il consumo di bevande alcoliche di qualunque gradazione al di fuori delle aree destinate alla somministrazione degli esercizi pubblici, strutture e attività ricettive autorizzate alla somministrazione ubicate all'interno dell'area sopra specificata;
2. per tutta la durata dell'evento in questione, nell'area interessata dallo stesso e nelle immediate vicinanze:
- a) è vietata la somministrazione e la vendita di bevande alcoliche al di fuori dei punti di ristoro autorizzati nell'ambito della manifestazione;
 - b) è vietata la somministrazione di bevande alcoliche di gradazione superiore ai 21% di alcol in volume (bevande superalcoliche);
 - c) è vietata l'introduzione di bevande alcoliche in qualsiasi contenitore, nonché qualsiasi altra bevanda in contenitori di vetro e/o metallo (lattine) o di altri materiali se non monouso.

AVVERTE

L'inosservanza del dispositivo della presente ordinanza ai sensi dell'articolo 50, comma 7-bis.1, del Decreto legislativo 267/2000 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 500 ad Euro 5.000.

All'atto della contestazione, qualora il trasgressore invitato a conferire l'oggetto della violazione negli appositi contenitori per lo smaltimento non aderisca alla richiesta, si darà luogo al sequestro dell'oggetto dopo averlo privato del liquido in esso contenuto, ai sensi dell'articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

È fatta salva l'applicazione delle ulteriori sanzioni per le violazioni di speciali disposizioni legislative o regolamentari.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia entro il termine di sessanta giorni, ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di centoventi giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione.

DISPONE

Il presente provvedimento ordinatorio è reso formalmente pubblico mediante pubblicazione all'Albo pretorio online. Del presente provvedimento sarà data ampia comunicazione alla cittadinanza e alle attività commerciali interessate.

Il Corpo di Polizia Locale e le Forze di polizia sono incaricati di far osservare il rispetto della presente ordinanza.

IL SINDACO

Rino Carmelo Pruiti

(atto sottoscritto digitalmente)